

Regolamento

CONSULTA GIOVANI INFERMIERI E INFERMIERI PEDIATRICI

Art.1 Denominazione e scopo

1. Denominazione ufficiale dell'organo costituito dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trapani è “[Consulta Giovani Infermieri e Infermieri Pediatrici](#)”.

La principale finalità della “[Consulta Giovani Infermieri ed Infermieri Pediatrici](#)” è quella di promuovere il coinvolgimento attivo, responsabile e partecipato nella vita e nelle attività dell'Ordine, sia dei giovani neo iscritti all'albo sia dei neo laureati in infermieristica.

Vuole essere altresì il mezzo attraverso il quale i giovani infermieri possano meglio prendere consapevolezza della loro professione, comprenderla meglio e diventare protagonisti di un nuovo modo di fare ed essere infermiere, sia agli occhi della comunità laica che di quella sanitaria.

Non è previsto alcun compenso per le attività svolte dai membri della consulta.

Art. 2 | Sede Operativa

1. La Consulta si riunirà presso la sede dell'Ordine [delle Professioni Infermieristiche](#) di Trapani, sito in Via Conv. San Francesco di Paola, 56 – Casa Santa – Erice. La stessa può in ogni modo riunirsi anche in altri luoghi, in relazione a necessità logistico - organizzative.

Art.3 Composizione della Consulta

1. Essa si compone di un numero minimo di membri pari a 9, fino ad un massimo di 19, tutti di età inferiore ai quaranta anni.

A rappresentare la consulto in seno alle riunioni del Consiglio Direttivo e in occasioni ufficiali, sarà un Responsabile di Consulta, eletto dai membri della Consulta in occasione della prima riunione ufficiale. Il Responsabile di Consulta avrà l'opportunità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente alla discussione dei punti all'OdG relativi alla Consulta come referente principale delle iniziative della stessa.

2. All'interno della Consulta Giovani è costituito un organo di coordinamento interno, chiamato Comitato di Coordinamento, esso sarà presieduto da un Responsabile di Consulta, che avrà il compito di rapportarsi con il Consiglio dell'Ordine, e dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro che andranno susseguendosi.

3. I componenti della consulta possono organizzarsi in distinti Gruppi di Lavoro, ognuno dei quali si occuperà di sviluppare piani di lavoro riguardo specifiche tematiche di interesse professionale.

4. Ciascun Gruppo di Lavoro è guidato da un Coordinatore. Il Coordinatore assume una funzione di monitoraggio dell'attività svolta all'interno del gruppo di cui è rappresentante e funge da raccordo con gli altri gruppi di lavoro e con il Responsabile di Consulta.

I membri della consulta durano in carica per la durata del mandato elettorale del Consiglio Direttivo dell'Ordine professionale e sono rieleggibili per ulteriori due mandati, purché permangano in possesso dei requisiti richiesti.

Art.4 Funzioni ed attività della Consulta

La consulta si fa portavoce, presso il Consiglio dell'Ordine, delle problematiche dei giovani iscritti e dei neolaureati, delle loro opinioni e delle loro proposte, al fine di sostenere:

- a) L'attuazione da parte del consiglio dei programmi e delle azioni più focalizzate ed efficaci rispetto alle problematiche dei professionisti di recente iscrizione e dei neolaureati ;
- b) L'adozione di politiche e l'implementazione di attività volte a favorire un più attivo coinvolgimento dei giovani infermieri rispetto ai temi della categoria;
- c) Lo sviluppo e l'inserimento professionale;
- d) La promozione di una cultura della professione più coerente con le richieste del mercato del lavoro;
- e) L'interrelazione tra la formazione universitaria e la domanda proveniente dal mercato del lavoro;

Tra le attività, che la Consulta si prefigge di realizzare, [previa deliberazione o assenso del Consiglio Direttivo dell'Ordine](#), troviamo:

- a) **Ideazione** di nuovi percorsi informativi/formativi;
- b) **Coinvolgimento** di colleghi esperti- specialisti nei settori di interesse;
- c) **Propagandare e diffondere** i servizi che l'Ordine offre ai propri iscritti, spesso poco conosciuti;
- d) **Favorire le attività dell'Ordine nella** collaborazione con gli altri Ordini Professionali (Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti, Ordine degli [Psicologi](#), ecc..);
- e) **Offrire** le proprie competenze all'interno dei vari ambiti di lavoro e nei progetti sia a livello provinciale, [regionale e nazionale](#);
- f) **Promuovere** sinergie con altre Consulte provinciali;
- g) **Creare e supportare** eventi volti alla promozione della figura dell'infermiere;

Art. 5 | Riunioni e deliberazioni della Consulta

1. Le riunioni della Consulta sono convocate, [di norma](#) una volta al mese, dal Presidente dell'Ordine sentito il Responsabile di Consulta valutatene le reali necessità; la stessa cadrà ogni 5° (quinto) giorno del mese, se lo stesso cade in un giorno festivo, la riunione è posticipata di diritto al giorno seguente non festivo.
2. La riunione è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. [A parità di voti prevale quello del Presidente dell'Ordine;](#)
3. Le riunioni della Consulta sono presiedute, durante la seduta di insediamento, dall'eletto più anziano, il quale apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare ai componenti, dirige e modera la discussione.
4. Nella riunione di insediamento, si procede all'elezione, a maggioranza semplice e con voto segreto, del Responsabile della Consulta.
5. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i Coordinatori dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni alla Consulta circa l'andamento dei lavori, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile.
6. Dopo la sessione informativa, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di ogni riunione della Consulta deve essere redatto un rapporto finale, a mano del Consigliere più giovane presente, [che svolgerà il ruolo di segretario](#), e presentato dal Responsabile alla successiva [riunione](#) del Consiglio Direttivo dell'OPI.

Art. 6 Termini di decadenza dall'Ufficio e/o destituzioni

La qualifica di Consigliere della Consulta può cessare per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto alla Consulta ed al Presidente dell'OPI.
- b) delibera, assunta a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta, a seguito di accertati motivi di incompatibilità con le norme del regolamento.

Nello specifico: decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive della Consulta. Il giustificato motivo deve essere presentato in forma scritta dal Consigliere. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Responsabile di Consulta o di qualsiasi Consigliere. La decadenza è formalizzata con deliberazione della Consulta. A tal riguardo, il Responsabile di Consulta a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione

scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 7 Termini di eleggibilità ed elezioni

1. Dal _____ al _____ sarà possibile presentare la propria candidatura per le elezioni dei membri della “[Consulta Giovani infermieri e infermieri pediatrici](#)”, attraverso il modulo cartaceo/format online che sarà visibile sulla pagina istituzionale dell’ente a partire dal _____ alle ore _____.

Per potere inviare la domanda online è necessario compilare il format e allegare:

- Documento di identità in corso di validità;
- Una foto formato jpeg;
- Una breve presentazione motivazionale e un curriculum vitae [del candidato e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere](#);

A seguito dell’invio della candidatura, il candidato riceverà una mail di conferma e la sua candidatura verrà inserita in un apposito elenco pubblicato sul sito.

2. Requisiti richiesti per la candidatura:

- Età inferiore a 40 anni alla data di inoltro della candidatura
- Iscrizione all’OPI di Trapani
- Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine
- Assenza di procedimenti disciplinari e di contenziosi con l’Ordine

3. Requisiti richiesti per l’elettore:

- Età inferiore a 40 anni alla data di votazione
- Iscrizione dell’Opi di Trapani
- Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine

4. La votazione viene effettuata presso la sede dell’Ordine. Ogni elettore può votare sino ad un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Non sono ammesse all’interno dei locali del seggio liste di candidati.

5. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento nonché della sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione. L’elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la depone nell’urna.

6. E' ammessa la votazione soltanto di persona. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore. La votazione **si svolge pubblicamente in una sola giornata**.

7. Le operazioni elettorali si svolgono secondo i principi generali della pubblicità e della trasparenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

8. Il seggio è presieduto da un Consigliere individuato dal Presidente dell'Ordine e formato da altri due iscritti all'Ordine nominati dal medesimo sulla base dell'età anagrafica più bassa e più alta, con atto di indizione delle elezioni.

9. Il seggio potrà dotarsi di un proprio Regolamento con il quale ne verrà disciplinato il funzionamento. Le schede sono predisposte in un unico modello, con il timbro **dell'Ordine**. Esse sono **firmate all'esterno dal Presidente** del seggio.

Art. 8 | Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno **subito dopo la chiusura del seggio**.

Art. 9 Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni

1. Risultano eletti coloro che, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane. **In caso di ulteriore parità, il candidato con data di iscrizione più recente**.

2. Il Presidente del Seggio comunica al Presidente dell'Ordine i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede dell'Ordine e pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 10 Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente dell'Ordine, entro 30 giorni dalla proclamazione, invia comunicazione ai nuovi eletti, convocandoli per l'insediamento.

Art. 11 Surroga

1. I componenti eletti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente (vedi art. 6), possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. In tale caso la Consulta dichiara la decadenza del componente, della medesima, assente e procede alla sua surroga.

2. Qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti, si procede a nuove elezioni.